



COMUNE DI FAUGLIA
Provincia di Pisa

REGOLAMENTO

**Per l'accesso temporaneo ai locali comunali destinati
ad attività espositive, convegni, dibattiti e proiezioni**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 4 DEL 10.01.2013



COMUNE DI FAUGLIA

Provincia di Pisa

Art. 1

Il presente Regolamento è dettato al fine di disciplinare l'uso temporaneo di ogni locale, escluso la sala spettacoli del Teatro Comunale, a disposizione dell'Ente adibito o da adibire anche solo in modo temporaneo ad attività espositive, convegni, dibattiti e proiezioni ed ogni altro uso eventualmente non richiamato dal presente regolamento, da parte di soggetti interni ed esterni all'Ente, fermo restando che le suddette iniziative dovranno rivestire un rilevante interesse pubblico e non essere contrarie all'ordine pubblico ed al buon costume.

Art. 2

I soggetti richiedenti dovranno far pervenire in forma scritta al Protocollo Generale del Comune una richiesta indirizzata al Sindaco, di norma almeno 10 giorni prima della prevista data di utilizzo.

L'Ufficio competente è tenuto a provvedere all'istruttoria delle richieste, pervenute nei tempi stabiliti dal presente articolo, verificando la compatibilità delle iniziative con le finalità socio-culturali e con le altre finalità di cui al presente regolamento degli spazi richiesti e la disponibilità dei medesimi, oltre che del personale per l'eventuale effettuazione del servizio di apertura, chiusura e sorveglianza ai locali, dando comunicazione di norma in forma scritta da inviare a mezzo fax, via posta ordinaria o per posta elettronica dell'accoglimento o meno della richiesta.

Nel caso in cui lo spazio non sia disponibile nella data richiesta, l'Ufficio competente provvederà ad informarne tempestivamente il soggetto richiedente, concordando, ove possibile, eventualmente una data diversa nella quale utilizzare lo spazio.

Le richieste provenienti da soggetti terzi per l'utilizzo degli spazi di cui al presente regolamento devono essere comunicate, prima del rilascio della relativa autorizzazione all'utilizzo dei locali, al Sindaco ed alla Polizia Municipale al fine di valutare eventuali aspetti inerenti l'ordine pubblico ed il rispetto del buon costume della manifestazione.

Art. 3

Nel caso in cui due o più richiedenti avanzino istanza di utilizzazione per lo stesso giorno, ai fini della concessione, sarà tenuto conto della data di arrivo della richiesta al Protocollo Generale del Comune, dando priorità, in caso di data analoga, a quella che presenta le caratteristiche di cui all'art. 6 terzo capoverso.

Art. 4

La domanda dovrà essere redatta preferibilmente su apposito modulo (compilato in ogni sua parte), che sarà predisposto dal competente ufficio comunale e scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Fauglia oppure disponibile presso l'URP dell'Ente.

Qualora il soggetto interessato non disponga di tale modulo, dovrà comunque specificare nella propria richiesta:

- a. denominazione e sede dell'associazione o ente oppure della persona fisica richiedente l'utilizzo della struttura;
- b. nome, cognome, indirizzo, recapito telefonico, e-mail, fax del richiedente;
- c. il giorno e la fascia oraria nei quali si intende utilizzare il locale;
- d. il tipo di attività che vi sarà svolta e le finalità perseguite;



COMUNE DI FAUGLIA

Provincia di Pisa

La mancanza di una o più informazioni di cui al presente articolo può determinare il rigetto della richiesta.

Ove ritenuto opportuno, l'Amministrazione Comunale potrà richiedere il rilascio di preventiva cauzione, in denaro o attraverso polizza assicurativa, da quantificare a cura del competente ufficio comunale.

Art. 5

Coloro che vengono autorizzati all'utilizzo dei locali sono tenuti a firmare un atto di impegno, con il quale assumono di fronte al Comune di Fauglia la responsabilità di tutti gli eventuali danni prodotti a cose e/o a persone dagli intervenuti alla manifestazione e comunque collegati allo svolgimento della manifestazione stessa, sollevando il Comune di Fauglia da ogni e qualsiasi azione e pretesa da chiunque avanzata.

Art. 6

I locali sono concessi dietro pagamento delle tariffe stabilite in linea generale dalla Giunta Comunale con proprio atto. La Giunta Comunale, con riferimento all'importanza della singola iniziativa, con propria specifica deliberazione in merito, può fissare tariffe minori o l'esenzione dal pagamento rispetto alle tariffe precedentemente stabilite.

E' consentito, su richiesta, l'utilizzo di tutti gli impianti e gli strumenti tecnologici disponibili presso i locali medesimi o comunque in possesso del Comune di Fauglia.

E' prevista l'esenzione per le iniziative di carattere educativo delle scuole pubbliche e delle scuole non statali paritarie.

Se la manifestazione prevede la vendita di biglietti, di tessere o di materiale, ovvero è sottoposta a permessi, autorizzazioni od altro, sarà cura e responsabilità del richiedente svolgere l'attività nei termini di legge ed acquisire gli eventuali permessi e autorizzazioni previste, rispettandone le disposizioni, esentando di conseguenza qualsiasi forma di responsabilità in capo al Comune di Fauglia.

Art. 7

Per iniziative che richiedano l'installazione di impianti e attrezzature non disponibili nei locali, il concessionario dovrà provvedere a proprie spese e a propria cura, con le dovute cautele, in tempi da concordare con l'Ufficio competente per la gestione dello spazio. Le operazioni di smontaggio delle attrezzature suddette dovranno avvenire al termine dell'iniziativa, al fine di non pregiudicare la disponibilità dei locali.

Il concessionario solleva il Comune di Fauglia da qualunque responsabilità in merito alla conservazione di attrezzature durante il periodo di concessione dello spazio anche nell'eventualità che queste fossero depositate nei locali concessi in uso e nei locali ad essi adiacenti all'interno degli edifici di proprietà comunale.

Art. 8

Nei locali dati in uso è assolutamente vietato fumare, come previsto dalla Legge 16 Gennaio 2003, n. 3. In caso di comprovata inosservanza, il concessionario sarà escluso da successive utilizzazioni dei locali stessi.



COMUNE DI FAUGLIA

Provincia di Pisa

Il richiedente si deve impegnare ad effettuare l'utilizzo dell'immobile comunale in maniera scrupolosa e nel rispetto delle normative vigenti; inoltre si obbliga all'osservanza, ove necessario, delle disposizioni vigenti in materia contributiva, di assicurazioni sociali, di infortuni sul lavoro nonché derivanti dall'applicazione dei contratti collettivi di lavoro della categoria o della zona ove si svolge il servizio o la manifestazione.

Il richiedente è responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale e di coloro che usufruiscono della struttura, tenendo indenne e sollevato il Comune da ogni responsabilità e conseguenza derivante da eventuali infortuni.

Nell'ipotesi in cui dall'utilizzo dell'immobile da parte del richiedente derivino danni alle strutture interne, il richiedente si impegna al risarcimento dei danni, su semplice richiesta dell'Amministrazione. L'esistenza di tali eventuali danni sarà attestata dall'Ufficio Tecnico del Comune di Fauglia.

Il numero massimo dei soggetti che possono accedere alla struttura è quello massimo consentito dalle autorizzazioni rilasciate a questo Ente per il medesimo immobile.

Il richiedente è obbligato ad effettuare regolarmente la pulizia scrupolosa dei locali utilizzati. La verifica sulla idoneità della suddetta pulizia, ove richiesto anticipatamente in contraddittorio con rappresentanti del richiedente, sarà effettuata da personale comunale. In caso di mancata o insufficiente pulizia delle strutture, la pulizia stessa sarà effettuata ad opera dell'Amministrazione Comunale, attraverso risorse proprie o esterne, e le relative spese saranno poste a carico del richiedente.

Art. 9

Al termine dell'iniziativa l'Amministrazione Comunale può provvedere ad un sopralluogo per la verifica dello stato dei locali, da effettuarsi a cura di un proprio incaricato e del concessionario o suo rappresentante. Il concessionario può richiedere un sopralluogo precedente all'uso.

Art. 10

Costituisce danno qualunque alterazione non derivante dalla normale usura dei beni oggetto di utilizzo.

Art. 11

L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di rifiutare l'accoglimento di ulteriori richieste di concessione locali provenienti da soggetti che si sono resi responsabili di reiterate o gravi violazioni degli impegni assunti con l'Ente e delle norme stabilite dal presente Regolamento.

Art. 12

La concessione comunque dovrà essere principalmente compatibilmente con le iniziative programmate dall'Ente.

Art. 13

Per quanto non previsto dal presente Regolamento in ordine alla concessione in uso, valgono le disposizioni del Codice Civile.